

**CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO**

**REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI.**

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 332 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

- *deliberato dalla Giunta camerale con provv. n. 28 del 20 giugno 2016 -*

INDICE

Articolo 1. ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI.....	3
Articolo 2. DURATA E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE.....	3
Articolo 3. SOGGETTI AMMESSI.....	4
Articolo 4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE.....	4
Articolo 5. DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	4
Articolo 6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....	5
Articolo 7. DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE.....	5
Articolo 8. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	6
Articolo 9. SELEZIONE DEI FORNITORI.....	6
Articolo 10. ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE.....	7
Articolo 11. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO.....	7
Articolo 12. ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE.....	8
Articolo 13. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI.....	8
Articolo 14. PUBBLICITA'.....	8
Articolo 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
Articolo 16. NORME TRANSITORIE E FINALI.....	9
Articolo 17. ENTRATA IN VIGORE.....	9

Articolo 1. ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice) è istituito presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno l'Elenco degli operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di cui al predetto art. 36 e all'art. 332 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (d'ora in poi Elenco).

L'Elenco ha lo scopo sia di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di carattere morale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80 e 83, 84 del Codice, che di monitorare e valutare le prestazioni fornite dagli stessi.

Nell'ambito dell'Elenco la Camera di Commercio di Treviso - Belluno può individuare i Soggetti da consultare per l'avvio delle procedure di affidamento di forniture, di servizi o di lavori, nel rispetto del suddetto art. 36 del Codice, fermo restando l'obbligo per l'Ente camerale di procedere alla scelta del proprio fornitore tramite adesione alle Convenzioni CONSIP o tramite accesso al Mercato Elettronico P.A., dove ciò sia previsto per legge.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori di beni al fine di ottenere l'iscrizione.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, integrate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 2. DURATA E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è a tempo indeterminato, a decorrere dalla data della comunicazione dell'iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il rispettivo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Il Soggetto iscritto è tenuto a comunicare le variazioni in ordine ai requisiti di cui al successivo art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso.

La validità dell'iscrizione ha la durata di 12 mesi dalla data di comunicazione dell'esito della domanda, fatta salva la verifica dei requisiti in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

Si acquisiscono d'ufficio le iscrizioni all'Elenco presenti al 31.01.2016 in quanto, in sede di istruttoria di ogni singola istanza, si è proceduto alla verifica completa dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ora abrogato e sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del T.U. sulla documentazione amministrativa, i requisiti di cui all'art. 6, dichiarati con le modalità previste dall'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, saranno inoltre

verificati annualmente, a campione, tra gli operatori iscritti nell'Elenco da almeno 12 mesi, alla data del 30 giugno.

Il campione, estratto a sorte, sarà pari al 10%, con un minimo di n. 10 Soggetti estratti.

Del campione non faranno parte i Soggetti che siano stati oggetto di verifica in sede di partecipazione a singole procedure di affidamento di forniture di servizi indette dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno nei 12 mesi antecedenti la data di estrazione.

Articolo 3. SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i Soggetti di cui gli artt. 45 e 46 del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4.

Articolo 4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni, servizi e lavori individuati nell'Elenco allegato.

Articolo 5. DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1 Generalità

Gli operatori economici devono presentare alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i Soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato può essere trasmessa all'Ente camerale con una delle seguenti modalità:

POSTA:

Camera di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno
Ufficio Provveditorato
Piazza Borsa n. 3/b – 31100 Treviso

PEC:

al seguente indirizzo pec: amministrazione@pec.tb.camcom.it

I documenti trasmessi via pec potranno essere firmati digitalmente, in alternativa alla firma autografa accompagnata da valido documento d'identità.

FAX:

al seguente numero: **0422 595456.**

Articolo 6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A. Requisiti di carattere generale

Sono ammessi all'Elenco gli operatori:

1. qualora si tratti di Soggetti tenuti a detti obblighi, iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti ordini e albi di appartenenza;
2. che non si trovino in una delle circostanze ostantive previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
3. che non abbiano in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
4. che attuino, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
5. che siano in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
6. la cui l'attività commerciale non si trovi in stato di sospensione;
7. che siano iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura, il servizio o i lavori richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

N.B. In caso di consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Fatturato Globale

Nella domanda deve essere indicato il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, riportando altresì l'ammontare dei contratti relativi alla categoria di specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere indicati per il periodo di attività.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Servizi Analoghi

Indicazione dei principali contratti di servizi, di forniture o di lavori per stipulati nell'ambito della categoria per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Articolo 7. DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'Elenco dovrà essere proposta con apposita domanda, esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Attenzione: alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 8. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno provvede all'esame formale della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'Ente camerale.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, **entro 60 gg.** a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione per tutte le categorie di classificazione richieste, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, ovvero i risultati dei controlli (di cui all'art. 2 del presente Regolamento) sui requisiti dichiarati evidenzino gravi irregolarità, ovvero il Soggetto non risponda alla richiesta di integrazione/chiarimenti entro il termine di 30 gg. dalla data della richiesta stessa, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Articolo 9. SELEZIONE DEI FORNITORI

Ove la Camera di Commercio di Treviso - Belluno ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 36 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte.

L'individuazione degli operatori economici da consultare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

I soggetti iscritti nella medesima categoria di specializzazione dell'Elenco saranno invitati:

- in ordine cronologico di iscrizione,
- a rotazione,
- in numero non inferiore a cinque,

a presentare l'offerta per la quale la procedura viene indetta.

Per il principio di economicità dell'azione amministrativa, l'aggiudicatario di una procedura di affidamento che abbia ottenuto una valutazione positiva per la prestazione resa, è invitato a partecipare alla nuova successiva procedura, assieme agli altri soggetti iscritti – selezionati con il criterio della rotazione di cui sopra - per la categoria di specializzazione oggetto della gara.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno provvederà, attraverso specifiche ricerche di mercato, all'integrazione dell'elenco delle imprese da invitare, qualora:

- per una classe merceologica non dovesse essere presente un numero di imprese sufficiente rispetto a quello legalmente richiesto, e/o
- in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire, non siano presenti Soggetti idonei a rendere la prestazione richiesta.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno per le forniture di beni, le prestazioni di servizi e i lavori, i cui singoli importi non superino la soglia prevista per l'affidamento diretto (art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici), potrà procedere alla scelta del fornitore senza indire la formale procedura di selezione di cui sopra.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, per forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori acquisiti per "cassa" (ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 254 del 2/11/2005 ed eventuali successivi interventi normativi ed ai sensi del vigente "Regolamento del servizio di cassa economale"), potrà procedere alla scelta del fornitore senza indire la formale procedura di selezione di cui sopra.

Articolo 10. ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

L'annullamento dell'iscrizione può avvenire per i seguenti motivi:

- in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi;
- aver eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- per tre volte il Soggetto non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.
- il Soggetto non abbia inviato entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno di iscrizione la dichiarazione di cui al successivo art. 11.2;

La procedura di annullamento si concluderà previo contraddittorio con il Soggetto iscritto.

La cancellazione è disposta d'ufficio per le imprese che siano state cancellate dal Registro delle Imprese.

Articolo 11. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'Elenco devono comunicare alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

11.2 Aggiornamento annuale dell'iscrizione:

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori, i Soggetti iscritti devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

I Soggetti iscritti devono, pertanto, produrre alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa l'iscrizione (la decorrenza è dalla data della

comunicazione dell'iscrizione), una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri - con le modalità di cui al DPR 445/2000 - attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il Soggetto iscritto dovrà utilizzare il modello allegato.

Il mancato invio della dichiarazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno o la ricevuta di ritorno se inviata tramite posta elettronica certificata o tramite fax), comporta l'annullamento dell'iscrizione nell'Elenco.

Articolo 12. ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui si chiede l'aggiornamento.

Articolo 13. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Nel caso in cui l'operatore iscritto risulti aggiudicatario della fornitura di beni, lavori o servizi, lo stesso sarà valutato secondo i criteri esposti di seguito.

In caso di più valutazioni negative, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno si riserverà la facoltà di cancellare il Soggetto dall'Elenco, secondo le modalità riportate al precedente art. 10.

13.1 Criteri di valutazione delle forniture di beni

- rispondenza della fornitura alle richieste;
- qualità del prodotto offerto;
- rispetto dei tempi di consegna;
- disponibilità a risolvere eventuali controversie/problemi legati alla fornitura.

13.2 Criteri di valutazione delle prestazioni di servizi o di lavori

- rispondenza del servizio alle richieste;
- qualità del servizio;
- puntualità di erogazione dei servizi;
- qualificazione del personale: adeguate competenze specifiche (in particolare per i servizi di assistenza tecnica e di manutenzione).

La valutazione negativa della fornitura o della prestazione sarà comunicata al fornitore per iscritto.

Articolo 14. PUBBLICITA'

La modalità di iscrizione e di aggiornamento nell'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi e lavori della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Treviso - Belluno (www.tb.camcom.gov.it), da dove potranno essere scaricati il presente Regolamento e i modelli allegati.

Articolo 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che la Camera di Commercio di Treviso - Belluno gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere trattati da: dipendenti e collaboratori degli uffici del Settore Amministrazione Interna dell'Ente camerale ai quali il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno, con sede legale in piazza Borsa 3/B Treviso.

Articolo 16. NORME TRANSITORIE E FINALI

Responsabili: il Dirigente del Settore amministrazione Interna; il Provveditore camerale. I nominativi sono pubblicati nel sito internet dell'ente camerale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Dati sull'organizzazione ed i procedimenti – Struttura organizzativa -".

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno – Ufficio Provveditorato -, Piazza Borsa 3/B – 31100 Treviso - oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: provveditorato@tb.camcom.it, oppure inviate al fax n. 0422/595456.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo e-mail agli indirizzi di riferimento indicati dall'Operatore economico nella domanda d'iscrizione.

Articolo 17. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Camera di Commercio ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.